m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008080.13-03-2021
codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003539 - 16/03/2021 - VI.9 - E

Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Alle istituzioni scolastiche ed educative statali e paritarie del Lazio

LORO PEC

e, p.c.:

Alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Agli Uffici scolastici provinciali

Al Servizio ispettivo

All' Assessorato lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione della Regione Lazio

All' Assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio

Alle OOSS. del comparto e dell'area dirigenziale «*Istruzione e ricerca*»

Oggetto: ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute – Lazio in "zona rossa".

L'ordinanza 12 marzo 2021, del Ministro della salute dispone che al Lazio si applichino, per quindici giorni a partire da lunedì 15, le misure di contenimento del contagio previste per le cd. "zone rosse" dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

Da lunedì 15 marzo e per quindici giorni, in particolare, in applicazione degli articoli 40 e 43 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

- «*le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza*» (come già precedentemente nella Provincia di Frosinone);
- è consentito svolgere attività in presenza solo «*qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi*

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali»;

- è vietato ogni spostamento in entrata o in uscita dal Lazio, nonché all'interno, ma sono comunque consentiti gli spostamenti «*motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute*» nonché quelli «*strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita*».

Più in dettaglio:

- sarà possibile svolgere le attività didattiche laboratoriali in presenza;
- gli studenti con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole del Lazio, inclusi quelli con disabilità, potranno frequentare in presenza. A tal riguardo, la nota 12 marzo 2021, prot. 662, della direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico fornisce alcuni orientamenti applicativi, dei quali codesti istituti potranno tener conto;
- in particolare, gli studenti con bisogni educativi speciali iscritti nelle scuole del Lazio, inclusi quelli con disabilità, potranno proseguire in presenza le attività educative e convittuali;
- ogni altra attività scolastica, di istruzione, formazione, educazione o orientamento, sarà svolta esclusivamente a distanza (articolo 43 del decreto). Ferma restando l'autonomia organizzativa delle istituzioni in indirizzo, si consiglia, per quanto possibile, di svolgere la didattica dal domicilio dei docenti, così da limitare la mobilità sul territorio del personale. Peraltro, ciò consentirebbe anche di ridurre il carico sulla connessione di rete della scuola;
- ciascun dirigente scolastico «*organizza il proprio ufficio* [in questo caso la scuola] *assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale,* ***lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile****, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità,*

compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato» (articolo 6, comma 2, del decreto);

- in particolare, i docenti e i collaboratori scolastici assicureranno in presenza le attività di cui ai primi due punti del presente elenco e il personale ATA degli istituti agrari svolgerà in presenza l'attività necessaria a garantire l'incolumità del bestiame nonché la cura delle coltivazioni, le analisi chimiche, le trasformazioni ecc.;
- il personale scolastico che debba assicurare l'attività in presenza, compreso quello in servizio in scuole di altri territori che non siano "zona rossa", potrà continuare a recarsi sul luogo di lavoro (articolo 40 del decreto);
- gli studenti residenti nel Lazio che siano iscritti in scuole di territori che non siano "zona rossa" potranno spostarsi all'esterno della "zona rossa" per frequentare (articolo 40, comma 2, del decreto);
- i docenti "fragili" potranno, in generale, svolgere la didattica a distanza, purché le prescrizioni contenute nella specifica certificazione medica lo consentano e con esclusione delle attività che dovranno essere assicurate in presenza (primi due punti del presente elenco);
- non occorrerà più, di norma, sostituire il personale collaboratore scolastico eventualmente assente o prorogare i contratti per la sostituzione del personale, anche docente, "fragile", salvo che tale personale sia coinvolto nell'erogazione dei servizi rimasti in presenza. I contratti di supplenza già in essere proseguiranno, comunque, sino al loro termine;
- non si dovranno sottoscrivere nuovi contratti di collaboratore scolastico ai sensi dell'articolo 231-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. "organico COVID-19"). I contratti già sottoscritti proseguiranno, giacché la disposizione di legge che prevedeva che «*In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo*» è stata abrogata.

Ministero dell'istruzione

Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Codeste istituzioni continueranno ad assicurare la più ampia informazione alle famiglie.

Si coglie l'occasione per ringraziare i dirigenti scolastici e tutto il personale per il quotidiano impegno volto a superare le difficoltà di questo particolare momento storico.

Il direttore generale
Rocco Pinneri

Digitally signed by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA